Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 107° — Numero 154

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - Venerdì, 24 giugno 1966 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI	ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
Annuo L. 17.030 - Semestrale L. 9.020 - Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 75 - Fascicoli annate arretrate: il doppio	Annuo L. 13.530 - Semestrale L. 7.520 - Trimestrale L. 4.010 - Un fascicolo L. 65 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato - Libreria dello Stato - Piazza Verdi, 10, Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro. Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI ORDINARI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 3 giugno 1966, n. **423**.

Elevazione del fondo di dotazione della Sezione di credito fondiario del Banco di Napoli.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

Il fondo di dotazione della Sezione di credito fondiario del Banco di Napoli, istituto di credito di diritto pubblico con sede in Napoli, aumentato a lire 5 miliardi con legge 13 maggio 1965, n. 501, viene ulteriormente elevato a lire 10 miliardi. Le somme occorrenti all'uopo verranno fornite dalla azienda bancaria del Banco medesimo sotto forma di partecipazione.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 3 giugno 1966

SARAGAT

MORO — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

LEGGE 8 giugno 1966, n. **424**.

Abrogazione di norme che prevedono la perdita, la riduzione o la sospensione delle pensioni a carico dello Stato o di altro Ente pubblico.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Sono abrogate le disposizioni che prevedono, a seguito di condanna penale o di provvedimento disciplinare, la perdita, la riduzione o la sospensione del diritto del dipendente dello Stato o di altro Ente pubblico al conseguimento e al godimento della pensione e di ogni altro assegno od indennità da liquidarsi in conseguenza della cessazione del rapporto di dipendenza.

Art. 2.

La pensione e gli altri trattamenti previsti dal precedente articolo 1, che siano stati perduti, ridotti o sospesi, sono ripristinati integralmente dal primo giorno del mese successivo all'entrata in vigore della presente legge.

Art. 3.

La presente legge si applica anche nei riguardi delle persone diverse dal dipendente dello Stato o di altro Ente pubblico che a norma delle disposizioni vigenti hanno od avevano, comunque, titolo alla pensione o ad altri trattamenti previsti dal precedente articolo 1.

Art. 4.

La pensione e gli altri trattamenti previsti dagli articoli 1 e 3 della presente legge sono sequestrabili e pignorabili per il realizzo dei crediti da risarcimento del danno eventualmente causato dal dipendente.

Quando i crediti predetti siano stati accertati con sentenza passata in giudicato, il ristoro del danno subito dall'Amministrazione può avvenire anche mediante trattenuta sugli importi da corrispondere.

La pensione, comunque, non può essere sottoposta a sequestro, a pignoramento o a trattenuta in misura superiore ad un quinto, valutato al netto di ritenuta.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 8 giugno 1966

SARAGAT

MORO — COLOMBO — REALE

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

LEGGE 8 giugno 1966, n. **425**.

Norme in materia di provvisorio collocamento fuori ruolo di alcune categorie di dipendenti dello Stato.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Durante l'aspettativa per mandato parlamentare, i dipendenti dello Stato che rivestono qualifica con coefficiente di stipendio non inferiore a 900, e quelli di corrispondente ex grado gerarchico, nonchè gli impiegati civili della carriera direttiva delle Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, che rivestono qualifica per la quale è previsto un solo posto di organico, sono collocati in soprannumero alla dotazione organica della rispettiva qualifica con decreto del Ministro competente.

Restano ferme, per i magistrati dell'Ordine giudiziario, le norme attualmente in vigore.

Art. 2.

Gli impiegati civili delle carriere direttive delle Amministrazioni dello Stato, anche con ordinamento autonomo, che rivestono qualifica con coefficiente di stipendio non inferiore a 900, e quelli di corrispondente ex grado gerarchico, nonchè gli impiegati civili della carriera direttiva delle Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, che rivestono qualifica per la quale è previsto un solo posto di organico, possono essere collocati in soprannumero alla dotazione organica della rispettiva qualifica, quando siano sospesi dal servizio in pendenza di procedimento penale o per effetto di condanna penale e la sospensione duri da almeno sei mesi.

Il collocamento in soprannumero è disposto con le stesse modalità prescritte per il provvedimento di sospensione.

Art. 3.

Non si può provvedere al collocamento in soprannumero se nella qualifica iniziale dei singoli ruoli organici non sia lasciato scoperto, per ogni dipendente collocato in soprannumero ai sensi degli articoli precedenti, un numero di posti che comporti un ammontare di spesa pari a quello determinato dalle disposizioni di cui sopra.

I posti in soprannumero risultanti dall'applicazione della presente legge sono riassorbiti, dopo la cessazione della causa che li ha determinati, con le prime vacanze disponibili nelle qualifiche cui si riferiscono.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 8 giugno 1966

SARAGAT

MORO — COLOMBO — REALE

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

LEGGE 8 giugno 1966, n. **426**.

Riconoscimento di un assegno speciale alle famiglie dei lavoratori italiani periti il 16 febbraio 1966 nella sciagura di Robiei (Svizzera).

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Alle famiglie dei cittadini italiani caduti sul lavoro nella giornata del 16 febbraio 1966 per la sciagura di Robiei (Svizzera) è assegnata la somma di lire due milioni aumentabile di un decimo per ogni figlio minore degli anni 21 o inabile al lavoro.

La predetta somma, con gli eventuali aumenti, è corrisposta al coniuge superstite, o, in mancanza, ai figli minori o inabili al lavoro. In mancanza del coniuge o dei figli minori o inabili, la somma predetta verrà corrisposta ai genitori e, nel caso che nessuno dei genitori risulti viventi, ai fratelli o alle sorelle minori o inabili al lavoro, risultanti a carico del caduto.

L'assegnazione è fatta in aumento di ogni spettanza dipendente dalle norme di previdenza sociale e dei contratti di lavoro.

L'erogazione del beneficio di cui al comma precedente è effettuata dal competente Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, previo accertamento di ufficio dell'autorità consolare competente per territorio.

Art. 2.

Alla copertura degli oneri derivanti dalla applicazione della presente legge si provvede con i fondi stanziati

sul capitolo 1252 dello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'anno finanziario 1966.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le necessarie variazioni di bilancio.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 8 giugno 1966

SARAGAT

MORO — BOSCO — FANFANI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 aprile 1966, n. 427.

Soppressione del tronco ferroviario Pergola-Fermignano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto-legge 21 dicembre 1931, n. 1575, convertito nella legge 24 marzo 1932, n. 386;

Visto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 598, ratificato con legge 2 dicembre 1952, n. 1848;

Ritenuta l'opportunità di procedere al completo smantellamento del tronco ferroviario Pergola-Fermignano, disastrato per eventi bellici e non più riattivato;

Sentito il parere del Consiglio di amministrazione delle Ferrovie dello Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per i trasporti e per l'aviazione civile;

Decreta:

E' soppresso il tronco ferroviario a scartamento ordinario Pergola-Fermignano.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 aprile 1966

SARAGAT

MORO — SCALFARO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *giugno* 1966
Atti del Governo, registro n. 203, *foglio n.* 149. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 aprile 1966, n. 428.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Napoli.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Napoli, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1162, e modificato con regio decreto 26 ottobre 1940, n. 1904, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Napoli, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Relativo all'ordinamento del biennio di studi propedeutici della Facoltà di ingegneria, l'art. 185 è abrogato e sostituito dal seguente:

Biennio di studi propedeutici

Art. 185. — Gli insegnamenti fondamentali comuni a tutti i corsi di laurea sono i seguenti:

1) Analisi matematica I;
2) Geometria I;
3) Fisica I;
4) Chimica;
5) Disegno;
6) Analisi matematica II;
7) Meccanica razionale;
8) Fisica II;
9) Geometria II (solo per i corsi di laurea in Ingegneria civile).

Per i corsi di laurea in Ingegneria meccanica, elettrotecnica, elettronica, aeronautica e navale e meccanica, l'insegnamento di Geometria II è sostituito con quello di:

9) Disegno meccanico.

Per il corso di laurea in Ingegneria chimica l'insegnamento di Geometria II è sostituito con quello di:

9) Chimica organica.

A questi insegnamenti vanno aggiunti:

per i corsi di laurea in Ingegneria civile:

10) Disegno civile;

per i corsi di laurea in Ingegneria meccanica ed aeronautica:

10) Chimica applicata (obbligatorio sul piano nazionale);

per i corsi di laurea in Ingegneria elettrotecnica ed elettronica:

10) Tecnologie generali dei materiali (obbligatorio sul piano della Facoltà);

per il corso di laurea in Ingegneria navale e meccanica:

10) Chimica applicata (obbligatorio sul piano nazionale);

11) Tecnologie generali dei materiali (obbligatorio sul piano della Facoltà).

Art. 187, relativo agli insegnamenti obbligatori sul piano della Facoltà del corso di laurea in Ingegneria civile (Sezione edile) è abrogato e sostituito dal seguente:

b) obbligatori sul piano della Facoltà:
1) Costruzioni di strade, ferrovie ed aeroporti;
2) Costruzioni edili;
3) Costruzioni idrauliche;
4) Complementi di tecnica delle costruzioni;
5) Tecnica delle fondazioni per edili;
6) Materie giuridiche ed amministrative;
7) Principi di economia ed estimo;
8) Tecnica urbanistica.

Nello stesso corso di laurea i tre gruppi di materie a scelta dello studente sono soppressi e sostituiti dai seguenti:

c) gruppi di materie a scelta:

I) Indirizzo strutturale:
1) Complementi di scienza delle costruzioni;
2) Costruzioni di ponti;

II) Indirizzo urbanistico:
1) Tecnica ed economia dei trasporti;
2) Complementi di tecnica urbanistica.

Art. 188, relativo agli insegnamenti obbligatori sul piano della Facoltà del corso di laurea in Ingegneria civile (Sezione idraulica) è abrogato e sostituito dal seguente:

b) obbligatori sul piano della Facoltà:
1) Acquedotti e fognature;
2) Costruzioni di strade, ferrovie ed aeroporti;
3) Complementi di idraulica;
4) Geologia applicata;
5) Ingegneria sanitaria;
6) Materie giuridiche ed amministrative;
7) Principi di economia ed estimo;
8) Tecnica delle fondazioni e costruzioni in terra.

Art. 189. — Nel corso di laurea in Ingegneria civile (sezione trasporti) il 2° gruppo di materie a scelta è soppresso e sostituito dal seguente:

2) Esercizio:
1) Complementi di tecnica ed economia dei trasporti;
2) Tecnica urbanistica;
3) Tecnica della circolazione.

Art. 193, relativo agli insegnamenti obbligatori sul piano della Facoltà del corso di laurea in Ingegneria navale e meccanica è abrogato e sostituito dal seguente

b) obbligatori sul piano della Facoltà:
1) Impianti elettrici ed elettronici di bordo;
2) Complementi di matematica;
3) Costruzioni di macchine;
4) Materie giuridiche ed amministrative;
5) Macchine marine;
6) Progetto delle navi;
7) Statica della nave;
8) Tecnologia della nave.

Nello stesso corso di laurea i cinque gruppi di materie a scelta dello studente sono soppressi e sostituiti dai seguenti:

c) gruppi di materie a scelta:

I) Indirizzo navale:
1) Navi speciali;
2) Apparecchiature e strumenti di bordo;

II) Indirizzo meccanico:
1) Progetti di macchine;
2) Automazione delle navi;

III) Indirizzo nucleare navale:
1) Reattori nucleari;
2) Sicurezza delle navi nucleari;

IV) Indirizzo missilistico:
1) Elementi costruttivi di missili;
2) Razzi a propulsione spaziale;

V) Indirizzo tecnologico:
1) Scienza dei metalli;
2) Metallurgia e metallografia.

Art. 196, relativo alle propedeuticità di esami del corso di laurea in Ingegneria è abrogato e sostituito dal seguente:

« Agli effetti della successione degli insegnamenti e dei relativi esami sono da considerarsi come propedeutiche:

1) la Geometria I e l'Analisi matematica I rispetto alla Geometria II, all'Analisi II, alla Meccanica razionale;

2) la Fisica I rispetto alla Fisica II;

3) il Disegno I rispetto al Disegno civile e meccanico;

4) il Disegno civile rispetto a tutte le materie del triennio;

5) l'Aerodinamica rispetto alla Aeronautica generale, alla Aerodinamica II;

6) l'Aeronautica generale rispetto alla Manovra, prova in volo e strumenti ed ai Progetti di velivoli;

7) l'Architettura tecnica rispetto all'Architettura e composizione architettonica, alle Costruzioni edili;

8) i Complementi di idraulica rispetto agli Acquedotti e fognature, alle Bonifiche ed irrigazioni, agli Impianti idroelettrici, alle Costruzioni marittime;

9) le Costruzioni idrauliche rispetto agli Acquedotti e fognature, alle Bonifiche ed irrigazioni, agli Impianti idroelettrici, alle Costruzioni marittime;

10) le Costruzioni navali mercantili rispetto alle Costruzioni navali militari;

11) le Costruzioni di strade, ferrovie ed aeroporti rispetto ai Complementi di costruzioni di strade, ferrovie ed aeroporti, alla Tecnica delle fondazioni e costruzioni in terra, alle Macchine ed organizzazione di cantiere, alla Tecnica della circolazione;

12) l'Elettronica applicata rispetto ai Controlli automatici, alla Elettronica nucleare, alla Radiotecnica e televisione, alla Telefonia e telegrafia, ai Calcolatori elettronici, Misure II (elettroniche);

13) l'Elettrotecnica rispetto alle Macchine elettriche, alla Elettronica applicata, alle Misure elettriche, agli Impianti idroelettrici, ai Campi elettromagnetici e circuiti, alle Misure e norme di collaudo, ai Servomeccanismi e automazione;

14) la Fisica tecnica rispetto alle Macchine e alla Meccanica applicata alle macchine e macchine;

15) la Geologia applicata rispetto alle Costruzioni di strade e ferrovie ed aeroporti, alle Costruzioni idrauliche, alle Costruzioni di ponti, alla Tecnica delle fondazioni e costruzioni in terra;

16) l'Idraulica rispetto alle Costruzioni idrauliche, alla Architettura navale, ai Complementi di idraulica,

alla Ingegneria sanitaria, alla Tecnica delle fondazioni e costruzioni in terra, alle Costruzioni di strade, ferrovie ed aeroporti;

17) le Macchine e le Costruzioni di macchine rispetto ai Motori per aeromobili, alle Macchine marine, ai Progetti di macchine;

18) le Macchine elettriche rispetto alle Costruzioni elettromeccaniche, agli Impianti elettrici, ai Controlli automatici, ai Reattori nucleari, alle Misure II (collaudi), alla Trazione elettrica;

19) la Meccanica applicata alle macchine rispetto alle Costruzioni di macchine, alle Macchine, alle Costruzioni aeronautiche, alle Misure e norme di collaudo, ai Servomeccanismi e automazione;

20) la Meccanica applicata alle Macchine e Macchine rispetto agli Acquedotti e fognature, alle Bonifiche ed irrigazioni, agli Impianti idroelettrici, ai Complementi di strade ferrovie e aeroporti, alle Macchine di organizzazione di cantiere, ai Complementi di tecnica ed economia dei trasporti, alla Trazione elettrica;

21) la Scienza delle costruzioni rispetto alla Tecnica delle costruzioni, alle Costruzioni di strade ferrovie ed aeroporti, alle Costruzioni di ponti, alle Costruzioni di macchine, alle Costruzioni idrauliche, alle Costruzioni elettromeccaniche, alle Costruzioni aeronautiche, alle Costruzioni navali militari, alle Costruzioni di macchine elettriche, alle Costruzioni navali mercantili, alle Costruzioni edili, alle Costruzioni marittime, alle Costruzioni metalliche, ai Complementi di scienza delle costruzioni, alle Strutture speciali, alla Tecnica delle fondazioni e costruzioni in terra, alla Statica della nave, alla Tecnica delle fondazioni per civili edili;

22) la Tecnica delle costruzioni rispetto ai Complementi di tecnica delle costruzioni e alle Strutture speciali;

23) la Tecnica ed economia dei trasporti rispetto ai Complementi di tecnica ed economia dei trasporti, alla Trazione elettrica, alla Tecnica della circolazione;

24) la Tecnica urbanistica rispetto ai Complementi di tecnica urbanistica;

25) le Tecnologie generali rispetto agli Impianti meccanici, agli Impianti tecnologici;

26) la Topografia rispetto alle Costruzioni di strade ferrovie ed aeroporti;

27) le Macchine rispetto ai Servomeccanismi ed automazione;

Gli esami delle materie propedeutiche sopra indicate devono essere sostenuti prima degli esami delle materie cui servono di preparazione ».

Art. 197. — E' abrogato e sostituito dal seguente:

« Per essere ammesso all'esame di laurea, lo studente deve aver seguito i corsi e superati gli esami:

a) nelle materie obbligatorie sul piano nazionale;

b) nelle materie obbligatorie sul piano della Facoltà;

c) in un sol gruppo di materie a scelta fra quelle indicate per il conseguimento della laurea.

Non potrà sostituire qualche materia dal gruppo prescelto con altra presa da gruppo diverso.

Art. 204, relativo agli Istituti della Facoltà di ingegneria è abrogato e sostituito dal seguente:

« Gli Istituti costituiti presso la Facoltà sono i seguenti:

Acquedotti e fognature;
Aerodinamica;
Architettura e composizione architettonica e urbanistica;
Architettura navale;
Architettura tecnica;
Chimica industriale;
Costruzioni idrauliche;
Costruzioni di macchine;
Costruzioni di ponti;
Costruzioni di strade, ferrovie ed aeroporti;
Costruzioni navali mercantili;
Disegno;
Elettrochimica;
Elettrotecnica;
Fisica tecnica;
Geologia applicata;
Idraulica;
Impianti chimici;
Impianti meccanici;
Macchine;
Meccanica applicata alle macchine;
Progetto di velivoli;
Scienza delle costruzioni;
Tecnica delle costruzioni;
Tecnica delle fondazioni e costruzioni in terra;
Tecnica ed economia dei trasporti;
Tecnologie meccaniche;
Teconologia della nave.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 aprile 1966

SARAGAT

GUI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 giugno 1966
Atti del Governo, registro n. 203, foglio n. 146. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 maggio 1966, n. **429**.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Roma.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Roma, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1350, e modificato con regio decreto 26 ottobre 1939, n. 1734, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, numero 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Roma, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 99, relativo alle modalità per gli esami di laurea del corso di laurea in Scienze naturali è aggiunto il seguente comma:

« L'esame di laurea consiste:

a) nella discussione di una dissertazione scritta, presentata almeno un mese prima dell'esame, svolta sopra un argomento scelto liberamente dal candidato in uno degli insegnamenti fondamentali o complementari prescritti per la laurea o da lui seguiti;

b) in una prova orale di cultura generale;

c) nell'esposizione e commento di uno tra due argomenti (tesine) con esclusione delle discipline che s'insegnano nell'Istituto in cui è stata svolta la tesi e con l'avvertenza che i due argomenti debbono riguardare uno discipline biologiche e l'altro discipline geomineralogiche ».

Art. 101, relativo alle modalità per gli esami di laurea del Corso di laurea in Scienze biologiche è aggiunto il seguente comma:

« L'esame di laurea consiste:

a) nella discussione di una dissertazione scritta, presentata almeno un mese prima dell'esame, svolta sopra un argomento scelto liberamente dal candidato in uno degli insegnamenti fondamentali o complementari prescritti per la laurea o da lui seguiti;

b) in una prova orale di cultura generale;

c) nell'esposizione e commento di uno tra due argomenti (tesine) di materie biologiche con esclusione delle discipline che si insegnano nell'Istituto in cui si è svolta la tesi ».

Art. 106, relativo alle modalità per gli esami di laurea del Corso di laurea in Scienze geologiche il primo comma è abrogato e sostituito dal seguente:

« L'esame di laurea consiste:

a) nella discussione di una dissertazione scritta, presentata almeno un mese prima dell'esame, svolta sopra un argomento scelto liberamente dal candidato in uno degli insegnamenti fondamentali o complementari prescritti per la laurea o da lui seguiti;

b) in una prova orale di cultura generale;

c) nella esposizione e commento di uno tra due argomenti (tesine) di materie geomineralogiche con esclusione delle discipline che si insegnano nell'Istituto in cui è stata svolta la tesi ».

Art. 378, relativo alle modalità per gli esami della Scuola di perfezionamento in fisica è abrogato e sostituito dal seguente:

« I cinque esami previsti dall'art. 380 dovranno essere superati entro cinque anni dalla data di immatricolazione ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 maggio 1966

SARAGAT

GUI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *giugno* 1966
Atti del Governo, registro n. 203, *foglio n.* 148. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 maggio 1966, n. **430**.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Genova.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Genova approvato con regio decreto 7 ottobre 1926, numero 2054, e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2846, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Genova, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 55. — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Scienze biologiche è aggiunto quello di:

23) Biopolimeri (Biochimica macromolecolare).

Dopo l'art. 238, e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, sono aggiunti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione della Scuola per ortottiste (Scuola diretta a fini speciali).

Scuola per ortottiste (Scuola diretta a fini speciali)

Art. 239. — La Scuola per ortottiste ha sede presso la Clinica oculistica dell'Università degli studi di Genova. Essa ha lo scopo di dare una preparazione completa teorica e pratica alle allieve, istruendole sui problemi dei difetti di refrazione, disturbi della oculomazione, dell'ambliopia in genere, per avviarle alla professione di ortottiste.

Art. 240. — La durata del corso degli studi per il conseguimento del diploma è di due anni.

Possono essere ammesse alla Scuola allieve di età non inferiore ai 17 anni, in possesso del titolo di studio prescritto per l'ammissione all'Università (preferibilmente del diploma di maturità classica, del diploma di maturità scientifica e del diploma di abilitazione magistrale).

Art. 241. — Chi aspira ad ottenere l'iscrizione al primo anno della Scuola dovrà sostenere un esame di ammissione. Il numero massimo di posti disponibili annualmente è stabilito nella misura di quattro.

Art. 242. — L'esame di ammissione consiste in una prova orale di cultura generale dinanzi ad una Commissione composta di tre professori ufficiali della Facoltà, fra i quali il direttore della Scuola.

Art. 243. — L'anno scolastico inizia il 1° novembre e termina il 30 giugno di ogni anno.

La domanda di iscrizione alla Scuola è diretta al rettore dell'Università e deve essere corredata del titolo originale di studi medi superiori di cui all'art. 240.

Art. 244. — Il direttore della Scuola è di diritto il titolare della cattedra di Clinica oculistica dell'Università. Gli insegnanti della Scuola sono proposti dal Consiglio di facoltà di Medicina e chirurgia, udito il direttore e nominati dal rettore.

Art. 245. — Le materie di insegnamento sono le seguenti:

1° *anno*:

1) Elementi di anatomia e fisiologia generale;
2) Anatomia e fisiologia dell'apparato oculare;
3) Ottica fisica e fisiologica;
4) Ortottica;
5) Pleottica;
6) Esercitazioni di ortottica;
7) Esercitazioni di pleottica.

2° *anno*:

1) Ortottica;
2) Pleottica;
3) Elementi di patologia oculare;
4) Nozioni di infermieristica oculare;
5) Esercitazioni di ortottica;
6) Esercitazioni di pleottica.

L'intero corso di studi è costituito da lezioni teoriche e pratiche ed esercitazioni nel reparto ortottico della Clinica oculistica.

Art. 246. — Per essere ammesse a sostenere l'esame di diploma le allieve dovranno aver seguito i corsi, superando gli esami di tutti gli insegnamenti prescritti ed aver compiuto con esito favorevole tutte le esercitazioni previste.

Art. 247. — Le Commissioni per gli esami di profitto sono nominate dal preside della Facoltà di medicina e chirurgia su proposta del direttore della Scuola. Le Commissioni sono composte di tre membri: dal professore ufficiale della materia, presidente, di un professore ufficiale di materia affine e di un libero docente o cultore della materia. Ogni commissario ha a disposizione dieci punti.

Art. 248. — L'esame per il conseguimento del « diploma di ortottista » consiste in un colloquio su un tema preventivamente assegnato dal direttore della Scuola di fronte ad una Commissione di cinque membri, composta dal direttore della Scuola e da altri quattro membri designati dal preside della Facoltà di medicina e chirurgia.

Ogni commissario ha a sua disposizione dieci punti.

Art. 249. — Le tasse e soprattasse per la Scuola sono fissate dal Consiglio di amministrazione, ai sensi dell'art. 7 della legge 18 dicembre 1951, n. 1551.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 maggio 1966.

SARAGAT

GUI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *giugno* 1966
Atti del Governo, registro n. 203, *foglio n.* 147. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 maggio 1966, n. 431.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Cagliari.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Cagliari, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, numero 1098, e modificato con regio decreto 5 ottobre 1939, n. 1743, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, numero 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Cagliari, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Dopo l'art. 70, e con il conseguente spostamento della successiva numerazione, sono aggiunti i seguenti nuovi articoli, relativi alla istituzione della Scuola di specializzazione in Studi Sardi annessa alla Facoltà di lettere e filosofia.

Facoltà di lettere e filosofia

Art. 71. — Alla Facoltà di lettere e filosofia sono annesse scuole di specializzazione che conferiscono al termine del periodo per ciascuna di esse stabilito e dopo il superamento delle prove di esame relative il diploma di specialista da rilasciarsi ai sensi di legge.

Art. 72. — Il direttore di ciascuna scuola viene nominato dalla Facoltà, con rotazione triennale, tra i professori di ruolo delle materie comprese in ciascuna scuola e sede ne è il relativo Istituto o una dipendenza di esso. Nel caso in cui le cattedre non siano coperte da professori di ruolo il direttore è scelto dalla Facoltà.

Art. 73. — Gli insegnanti della scuola sono proposti alla Facoltà dal direttore della scuola stessa e scelti fra i professori di ruolo della Facoltà, tra i liberi docenti e tra i cultori particolarmente competenti. Il Consiglio di ciascuna scuola è costituito dai professori che impartiscono insegnamento ed è presieduto dal direttore.

Art. 74. — Gli insegnamenti di ciascuna scuola sono fissati nel piano annesso.

Art. 75. — La domanda di ammissione a ciascuna scuola di specializzazione e diretta al rettore dell'Università, corredata dal diploma originale di scuola media superiore, dal certificato di laurea e dalla ricevuta delle tasse.

Art. 76. — Per ogni scuola è fissato un numero minimo e un numero massimo di iscritti; il numero minimo è di tre, il numero massimo di venti. Ogni qualvolta se ne riconosce l'opportunità per particolari contingenze la Facoltà potrà sospendere le iscrizioni al primo anno di singole scuole dietro proposta del direttore. Ai singoli anni di corso possono essere trasferiti da altre scuole a ordinamento paritetico allievi che dimostrino la iscrizione, la frequenza e gli esami sostenuti nella scuola di provenienza. Il giudizio di ammissione spetta al Consiglio della scuola e deve essere ratificato dalla Facoltà di lettere e filosofia.

Art. 77. — Possono essere esonerati dalla frequenza di un anno di corso, previo parere favorevole, in ogni caso, dal Consiglio di facoltà su proposta del direttore della scuola i laureati che siano stati assistenti effettivi, incaricati e volontari in un Istituto universitario della disciplina.

Art. 78. — In ogni caso però gli iscritti devono sostenere tutti gli esami del corso e l'esame di diploma e pagare le tasse per gli anni effettivamente seguiti.

Art. 79. — E' fatto obbligo agli iscritti di frequentare le lezioni e le esercitazioni. I corsi si svolgeranno secondo il calendario accademico.

Art. 80. — Ogni scuola di specializzazione comprende due esami obbligatori biennali e quattro esami facoltativi da scegliere fra le discipline insegnate nella scuola di specializzazione alla quale l'allievo si iscrive ed eventualmente anche in altre scuole di specializzazione. Il piano di studi è concordato fra l'allievo della scuola e il professore della materia in cui l'allievo intende svolgere la dissertazione finale entro il primo anno di corso. Tale piano dovrà essere sottoposto all'approvazione del Consiglio della scuola.

Art. 81. — Gli esami di profitto sono dati al termine di ogni singolo anno. Gli esami di diploma, che potranno essere sostenuti solo dopo il completo espletamento delle prove di esami speciali, consisteranno nella presentazione e discussione di una dissertazione originale scritta su un argomento della disciplina prescelta dall'allievo. Le dissertazioni ritenute meritevoli saranno pubblicate in un'apposita collana curata da ciascuna scuola.

Art. 82. — Le Commissioni per gli esami di profitto sono costituite dal direttore che le presiede e da insegnanti della scuola stessa in numero non inferiore a tre. Esse sono nominate dal preside della Facoltà di lettere e filosofia. Gli iscritti non potranno passare al corso successivo senza aver superato gli esami del corso precedente e cioè i due esami annuali obbligatori e i due esami facoltativi.

Art. 83. — L'esame di diploma verrà sostenuto davanti a una Commissione di sette membri, nominata e composta a norma dell'art. 42 del regolamento studenti.

Art. 84. — Gli iscritti alle scuole di specializzazione sono tenuti al pagamento delle seguenti tasse e soprattasse:

tassa di immatricolazione	L. 7.000
tassa annuale di iscrizione	» 30.000
tassa di diploma	» 6.000
soprattassa annuale per esami di profitto	» 7.000
soprattassa per esami di diploma . . .	» 10.000

I contributi di laboratorio, di esercitazioni e di riscaldamento sono determinati annualmente, e prima dell'inizio dell'anno accademico, dal Consiglio di amministrazione dell'Università, su proposta del Senato accademico, udite la Facoltà e la scuola interessata.

La ripartizione delle tasse e soprattasse pagate dagli allievi sarà disposta dal Consiglio di amministrazione dell'Università su proposta del direttore della scuola.

Art. 85. — Tutte le questioni che riguardano il funzionamento delle scuole, comprese quelle concernenti la carriera scolastica degli allievi, sono deferiti all'esame della Facoltà di lettere e filosofia e alle decisioni del Senato accademico.

Art. 86. — Per la carriera scolastica, gli esami e la disciplina degli allievi delle scuole valgono, per quanto non è prescritto dai precedenti articoli ed in quanto possano applicarsi, le disposizioni del regolamento generale universitario.

Scuola di specializzazione in studi sardi

Art. 87. — Alla Facoltà di lettere e filosofia è annessa una scuola di specializzazione in studi sardi. La durata del corso è di due anni. Vi sono ammessi i laureati della Facoltà di lettere e filosofia, di magistero, di giurisprudenza, di scienze politiche e di economia e commercio.

Sono materie fondamentali obbligatorie da seguire per un biennio le seguenti:

Antichità sarde;
Storia della Sardegna.

Sono materie complementari annuali da scegliersi in numero di due per ciascun anno di corso le seguenti:

Geografia e ambiente della Sardegna;
Linguistica sarda;
Antropologia e sociologia della Sardegna;
Etnografia e tradizioni popolari della Sardegna;
Storia dell'arte sarda;
Diritto regionale;
Storia delle istituzioni giuridiche ed economiche della Sardegna.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 maggio 1966.

SARAGAT

GUI

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *giugno* 1966
Atti del Governo, registro n. 203, *foglio n.* 145. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 maggio 1966.

Conferimento della decorazione dell'Ordine cavalleresco « al Merito del lavoro ».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 9 maggio 1901, n. 168, che istituisce l'Ordine cavalleresco « al Merito del lavoro »;

Vista la legge 27 marzo 1952, n. 199, sul riordinamento dell'Ordine stesso;

Vista la legge 15 novembre 1952, n. 1793, che modifica la legge n. 199 sopraindicata;

Vista la legge 12 ottobre 1964, n. 1080;

Sentito il Consiglio dell'Ordine cavalleresco « al Merito del lavoro »;

Sulla proposta del Ministro per l'industria ed il commercio;

Decreta:

Per le alte benemerenze acquisite nel settore di attività economica a fianco di ciascuno indicata è concessa la decorazione dell'Ordine cavalleresco « al Merito del lavoro » ai signori:

Bonati Luigi - Emilia, Industria alimentari e agricoltura;
Borletti Dell'Acqua Romualdo - Lombardia, Commercio;
Borri Silvio - IMI (Naz.), Credito;
Calabrese Giuseppe - Puglie, Meccanica;
Camerino Renzo - Veneto, Vetro;
Cauvin Ernesto - Liguria, Commercio;
Curà Giulio - IRI (Naz.), Telefoniche;
De Laurentiis Dino - Lazio, Produzione cinematografica;
Farsura Angelo - Lombardia, Edilizia;
Furlanis Armando - Veneto, Edilizia;
Gasbarri Mario - Lombardia, Assicurazioni;
Gemini Italo - Lazio, Esercizio cinematografico;
Invernizzi Romeo - Lombardia, Industrie alimentari;
Mayer Astorre - Lombardia, Industria cartaria;
Penotti Franco - Lazio, Noleggio cinematografico;
Recchi Giuseppe - Piemonte, Edilizia;
Rey Villarey Olga ved. Cisa Asinari di Gresy - Piemonte, Industria confezioni e agricoltura;
Rocca Agostino - Argentina, Siderurgia;
Testa Virgilio - Lazio, Urbanistica;
Turati Silvio - Piemonte, Industria enologica.

Il Ministro per l'industria ed il commercio curerà la trascrizione del presente decreto nell'albo dell'Ordine.

Dato a Roma, addì 31 maggio 1966

SARAGAT

ANDREOTTI

(5230)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 21 maggio 1966.
Nomina del presidente dell'Ente autonomo manifestazioni fieristiche di Cremona.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 3 del regio decreto-legge 29 gennaio 1934, n. 454, convertito nella legge 5 luglio 1934, n. 1607, sulla disciplina delle fiere, mostre ed esposizioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1965, n. 1650, con il quale è stata riconosciuta la personalità giuridica dell'Ente autonomo denominato « Ente autonomo manifestazioni fieristiche di Cremona », con sede in Cremona, e ne è stato approvato lo statuto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla nomina del presidente dell'Ente predetto, ai sensi dell'art. 6 dello statuto;

Sulla proposta del Ministro per l'industria e per il commercio;

Decreta:

Il gr. uff. rag. Giuseppe Maffei è nominato presidente dell'Ente autonomo manifestazioni fieristiche di Cremona, con sede in Cremona.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 21 maggio 1966

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
MORO

Il Ministro per l'industria e commercio
ANDREOTTI

(5122)

DECRETO MINISTERIALE 9 maggio 1966.
Nomina del presidente del Comitato consultivo di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 29 giugno 1960, n. 970 e sostituzione di alcuni componenti.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 giugno 1960, n. 970, concernente il regolamento di esecuzione della legge 1° agosto 1959, n. 703;

Visto il decreto ministeriale 26 luglio 1965, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 235 del 18 settembre 1965;

Vista la lettera del Ministro per l'industria e per il commercio n. 171024 del 19 aprile 1965, relativa alla designazione del dott. Fernando Cantile, direttore generale del commercio e dei consumi industriali, quale rappresentante della citata Amministrazione. in seno al predetto comitato, in sostituzione del dott. Guido Giorgi, collocato a riposo;

Decreta:

Art. 1.

L'on. dott. Dante Graziosi, Sottosegretario di Stato per il commercio con l'estero è nominato presidente del Comitato consultivo previsto dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 29 giugno 1960, n. 970.

Il dott. Fernando Cantile, direttore generale del commercio e dei consumi industriali del Ministero dell'industria e commercio, è nominato membro effettivo del predetto Comitato in sostituzione del dott. Guido Giorgi, collocato a riposo;

Il dott. Renato Argirò, ispettore generale del Ministero del commercio con l'estero, è nominato membro supplente di detto Comitato, in sostituzione dell'ispettore generale dott. Nicola Trabace, destinato ad altro incarico.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 9 maggio 1966

Il Ministro: TOLLOY

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 maggio 1966
Registro n. 1 Commercio estero, foglio n. 374

(5086)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione all'Opera nazionale maternità ed infanzia a permutare un immobile di sua proprietà, sito in Padova

Con decreto ministeriale n. 300.15/680, del 27 maggio 1966, l'Opera nazionale maternità ed infanzia è stata autorizzata a permutare, con l'Amministrazione comunale di Padova, un immobile di sua proprietà, sito in Padova, via della Porciglia n. 39 censito in catasto al mappale II, foglio VI, sezione *F*, del valore di L. 98.000.000, con un terreno della superficie di mq. 4500, censito in catasto al mappale n. 57-*b* e al mappale n. 58-*b*, foglio VII, sezione *D*, del valore di L. 36.000.000.

L'Ente è stato altresì autorizzato ad accettare dalla stessa Amministrazione la somma di L. 62.000.000 a conguaglio del valore dei due immobili.

(4930)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

PROVVEDITORATO REGIONALE ALLE OPERE PUBBLICHE PER LA PUGLIA - BARI

Approvazione del programma di fabbricazione e del piano delle zone del comune di Grottaglie

Con decreto provveditoriale dell'11 giugno 1966, n. 12131, è stato approvato il programma di fabbricazione ed il piano delle zone del comune di Grottaglie (Taranto), redatto ai sensi e per gli effetti delle leggi 18 aprile 1962, n. 167 e 21 luglio 1965, n. 904, con l'esclusione, dal suddetto piano di zona, della particella 159 del foglio di mappa n. 35, intestata alla ditta Lasorte Nicola e Maria.

Il piano stesso ha efficacia di 10 (dieci) anni a decorrere dalla data del decreto suindicato.

(5153)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di « Economia dell'impresa » presso la Facoltà di economia e commercio dell'Università di Torino.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la Facoltà di economia e commercio dell'Università di Torino, è vacante la cattedra di « Economia dell'impresa », alla cui copertura la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della Facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(5277)

Vacanza della cattedra di « Ragioneria generale ed applicata » presso la Facoltà di scienze politiche dell'Università di Perugia.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la Facoltà di scienze politiche dell'Università di Perugia, è vacante la cattedra di « Ragioneria generale ed applicata », alla cui copertura la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della Facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(5278)

Vacanza della cattedra di « Diritto amministrativo » presso la Facoltà di giurisprudenza dell'Università di Torino

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la Facoltà di giurisprudenza dell'Università di Torino, è vacante la cattedra di « Diritto amministrativo », alla cui copertura la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della Facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(5279)

Vacanza della cattedra di « Clinica dermosifilopatica » presso la Facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Catania.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la Facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Catania, è vacante la cattedra di « Clinica dermosifilopatica », alla cui copertura la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della Facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(5280)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione alla provincia di Catania ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 15 giugno 1966, la provincia di Catania, viene autorizzata ad assumere un mutuo di lire 3.234.400.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5202)

Autorizzazione al comune di Trinità d'Agultu e Vignola ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 16 giugno 1966, il comune di Trinità d'Agultu e Vignola (Sassari), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.070.213, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5197)

Autorizzazione al comune di Olbia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 16 giugno 1966, il comune di Olbia (Sassari), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 43.896.204, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5198)

Autorizzazione al comune di Limbadi ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 16 giugno 1966, il comune di Limbadi (Catanzaro), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 600.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5192)

Autorizzazione al comune di Andali ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 17 giugno 1966, il comune di Andali (Catanzaro), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 711.627, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5216)

Autorizzazione al comune di Motta Santa Lucia ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1965.

Con decreto ministeriale in data 17 giugno 1966, il comune di Motta Santa Lucia (Catanzaro), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 626.134, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5217)

Autorizzazione al comune di Marcellinara ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 17 giugno 1966, il comune di Marcellinara (Catanzaro), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 596.506, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5218)

Autorizzazione al comune di San Gregorio d'Ippona ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1965.

Con decreto ministeriale in data 16 giugno 1966, il comune di San Gregorio d'Ippona (Catanzaro), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 827.219, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5193)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 119

Corso dei cambi del 23 giugno 1966 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	624,21	624,13	624,20	624,15	624,10	624,12	624,12	624,15	624,11	624,15
$ Can.	579,92	580,10	580 —	579,95	579 —	580,05	580,05	579,80	580,05	580,10
Fr. Sv.	144,59	144,60	144,63	144,61	144,55	144,59	144,615	144,60	144,53	144,60
Kr. D.	90,30	90,30	90,33	90,29	90,30	90,30	90.25	90,30	90,30	90,30
Kr. N.	87,22	87,21	87,235	87,21	87,20	87,23	87,21	87,25	87,23	87,22
Kr. Sv.	121,01	120,95	120,96	120,94	120,95	121 —	120,92	121 —	120,92	120,95
Fol.	172,80	172,84	172,83	172,80	172,75	172,81	172,76	172,80	172,81	172,80
Fr. B.	12,53	12,525	12,5275	12,52625	12,52	12,58	12,525	12,55	12,53	12,525
Franco francese	127,37	127,36	127,38	127,355	127,35	127,37	127,35	127,40	127,37	127,35
Lst.	1741,60	1741,50	1741,80	1741,475	1741 —	1741,70	1741,375	1741,65	1741,70	1741,50
Dm. occ.	155,93	155,96	155,95	155,92	155,90	155,94	155,92	155,92	155,94	155,91
Scell. Austr.	24,17	24,17	24,17	24,17	24,15	24,16	24,168	24,17	24,16	24,165
Escudo Port.	21,72	21,72	21,75	21,72	21,78	21,73	21,715	21,72	21,72	21,72
Peseta Sp.	10,41	10,41	10,41	10,41	10,42	10,41	10,407	10,42	10,41	10,41

Media dei titoli del 23 giugno 1966

Rendita 5 % 1935	106,525
Redimibile 3,50 % 1934	100,45
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	89,30
Id. 5 % (Ricostruzione)	99,325
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	98,525
Id. 5 % (Città di Trieste)	98,80
Id. 5 % (Beni Esteri)	98,55
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1968)	100,125
» 5 % (» 1° aprile 1969)	100,125
» 5 % (» 1° gennaio 1970)	100,175
» 5 % (» 1° gennaio 1971)	100,175
» 5 % (» 1° aprile 1973)	100,175
» 5 % (» 1° aprile 1974)	100,20
B. T. Poliennali 5 % (» 1° ottobre 1966)	99,975

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 23 giugno 1966

1 Dollaro USA	624,135
1 Dollaro canadese	580 —
1 Franco svizzero	144,612
1 Corona danese	90,27
1 Corona norvegese	87,21
1 Corona svedese	120,93
1 Fiorino olandese	172,78
1 Franco belga	12,526
1 Franco francese	127,352
1 Lira sterlina	1741,425
1 Marco germanico	155,92
1 Scellino austriaco	24,169
1 Escudo Port.	21,717
1 Peseta Sp.	10,408

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA SANITA

OPERA NAZIONALE PER LA PROTEZIONE DELLA MATERNITÀ E DELL'INFANZIA

Concorso pubblico per titoli ed esami a nove posti di direttore sanitario provinciale di 3ª classe in prova

IL PRESIDENTE

Viste le deliberazioni della Giunta esecutiva n. 2195 del 24 novembre 1965 e n. 27 dell'11 gennaio 1966, approvata dal Ministero della sanità il 21 febbraio 1966;

Visto il regolamento organico per il personale degli uffici e servizi centrali e periferici dell'Opera, approvato con decreto interministeriale del 29 ottobre 1953, e le successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1963;

Rende noto:

Art. 1.

E' indetto il concorso pubblico, per titoli ed esami, a nove posti di direttore sanitario provinciale in prova nel ruolo sanitario del personale provinciale, gruppo *A*, grado gerarchico 5° dell'Opera, già VIII dello Stato.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

A) essere forniti di laurea in medicina e chirurgia, conseguita da almeno sei anni, ed essere abilitati all'esercizio professionale;

B) essere forniti del diploma di specializzazione in clinica pediatrica;

C) essere di età non superiore agli anni 36. Per l'elevazione di detto limite massimo di età si applicano le disposizioni vigenti in materia.

Si prescinde dal limite massimo di età per gli aspiranti che, alla data fissata per la presentazione delle domande di partecipazione al presente concorso, già rivestano la qualifica di dipendente civile di ruolo dello Stato, dell'Opera o di altro Ente di diritto pubblico, nonchè per gli aspiranti che già rivestano la qualifica di dipendente non di ruolo dell'Opera e che, in possesso del necessario titolo di studio e degli altri requisiti prescritti, alla data stabilita per la presentazione delle domande di partecipazione al presente concorso, prestino ininterrotto e lodevole servizio da almeno due anni presso gli uffici e servizi centrali e periferici dell'Opera, con mansioni di direttore sanitario. A favore di detto personale non di ruolo è riservato un sesto dei posti messi a concorso. La frazione di posto si computa per intero;

D) essere cittadino italiano. Ai fini del presente bando sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani appartenenti alle Provincie geograficamente italiane e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di apposito decreto;

E) avere il godimento dei diritti politici;

F) avere sempre tenuto regolare condotta morale e civile;

G) essere di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti od imperfezioni che influiscano sul rendimento in servizio;

H) avere ottemperato alle leggi sul reclutamento militare.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, scritte su carta da bollo da L. 400, dovranno essere presentate o dovranno pervenire alla Presidenza dell'O.N.M.I., lungotevere Ripa n. 1, Roma, entro il termine perentorio di giorni trenta che decorre dal giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Gli aspiranti devono dichiarare nella domanda (di cui si allega lo schema):

la data e il luogo di nascita. Gli aspiranti che, pure avendo superato il 36° anno, chiedano l'ammissione al concorso perchè in possesso di uno o più requisiti particolari previsti dalle vigenti disposizioni, dovranno indicare in base a quale titolo hanno diritto all'elevazione del limite massimo di età;

il possesso della cittadinanza italiana;

il Comune ove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

le eventuali condanne penali riportate;

la data di conseguimento della laurea in medicina e chirurgia, l'Università che l'ha rilasciata e la data di abilitazione all'esercizio professionale;

la data di specializzazione in clinica pediatrica e l'Università che ha rilasciato il diploma relativo;

la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

di essere disposti a raggiungere in caso di nomina, qualsiasi delle sedi vacanti;

se siano impiegati dello Stato o di altro Ente pubblico, indicando l'Amministrazione, la categoria e la qualifica ricoperta.

Le domande dovranno, inoltre, contenere la precisa indicazione del domicilio e del recapito dei candidati.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante. Per i dipendenti dello Stato, dell'Opera o di altri Enti di diritto pubblico è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

L'Amministrazione si riserva di sottoporre i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia ai fini dell'accertamento del requisito di cui alla lettera *G*) dell'art. 2 del presente bando.

Agli effetti della valutazione e dell'assegnazione del punteggio relativo, i candidati, a corredo della domanda, dovranno allegare tutti quei documenti e titoli che riterranno di produrre nel loro interesse (certificati di servizi prestati, pubblicazioni, studi, ecc.).

Art. 4.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso devono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione della domanda.

Art. 5.

Non si terrà conto delle domande che perverranno o saranno presentate dopo il termine di cui all'art. 3.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da altre Amministrazioni.

Art. 6.

Gli esami consisteranno in:

1) una prova scritta riguardante la fisiopatologia e clinica pediatrica;

2) una prova pratica riguardante l'esame clinico di un bambino sano o malato;

3) una prova di laboratorio riguardante la batteriologia e la chimica applicata alla pediatria;

4) una prova orale riguardante le materie della prova scritta, nonchè nozioni di igiene generale e speciale; nozioni di statistica sanitaria; nozioni di educazione fisica; assistenza ai minorati psichici e fisici; ordinamento sanitario dello Stato; ordinamento dell'Opera nazionale maternità infanzia; nozioni di legislazione sanitaria; nozioni di legislazione sociale.

Tutte le prove si svolgeranno in Roma nei giorni che saranno stabiliti.

I candidati avranno comunicazione in tempo utile dei giorni, dell'ora e del luogo in cui le varie prove di esame saranno tenute.

Art. 7.

Per l'espletamento del concorso e per la composizione della Commissione esaminatrice si osserveranno le disposizioni stabilite nel regolamento organico del personale dell'Opera.

Art. 8.

I candidati che abbiano superato la prova orale e che intendano far valere titoli di precedenza o di preferenza nella nomina, dovranno far pervenire alla Presidenza dell'O.N.M.I., lungotevere Ripa n. 1, Roma, entro il termine perentorio di venti giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, i documenti prescritti per dimostrare il possesso dei titoli stessi, redatti nella forma prevista dalle vigenti disposizioni.

I titoli di precedenza o preferenza nella nomina sono validi anche se vengono acquisiti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso, fissato nel precedente art. 3, purchè possano essere documentati entro il termine fissato nel comma precedente.

Art. 9.

La graduatoria dei candidati che avranno superato tutte le prove, tenuto conto delle precedenze e dei benefici di carattere preferenziale, previsti dalle disposizioni in vigore, sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva.

I concorrenti dichiarati idonei che eccedano il numero dei posti messi a concorso, non acquisteranno alcun diritto a coprire i posti che si rendessero successivamente vacanti.

L'Amministrazione, però, si riserva la facoltà discrezionale di conferire a detti concorrenti, secondo l'ordine della graduatoria, in tutto o in parte, i posti che risultassero disponibili all'atto dell'approvazione della graduatoria, oltre quelli messi a concorso, nei limiti di legge.

Nel caso che i posti messi a concorso restino scoperti per rinunzia o per decadenza dei vincitori, l'Amministrazione ha facoltà di procedere, nel termine di sei mesi ad altrettante nomine, secondo l'ordine della graduatoria.

Art. 10.

La graduatoria è approvata con deliberazione della Giunta esecutiva dell'Opera sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego. A tale fine i concorrenti utilmente collocati nella graduatoria saranno invitati a fare pervenire alla Presidenza dell'O.N.M.I., nel termine perentorio di trenta giorni, che decorre dal giorno successivo a quello in cui hanno ricevuto l'invito, i seguenti documenti:

a) estratto dell'atto di nascita su carta da bollo da L. 400 da cui risulti che l'aspirante non sia d'età superiore agli anni 36.

I concorrenti i quali, pure avendo superato il 36° anno di età, abbiano titolo all'ammissione all'impiego perchè in possesso di uno o più requisiti particolari previsti nella lettera *C*) dell'art. 2 del presente bando, dovranno produrre i documenti necessari per comprovare il possesso dei requisiti predetti, ove non abbiano già prodotto detti documenti ai fini della precedenza o della preferenda a termini del precedente art. 8;

b) certificato di cittadinanza italiana, rilasciato su carta da bollo da L. 400;

c) certificato su carta da bollo da L. 400, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

d) certificato generale, su carta da bollo da L. 400, del casellario giudiziario;

e) certificato di buona condotta, in carta bollata, rilasciato dalla competente autorità comunale;

f) certificato medico, rilasciato su carta da bollo da L. 400, da un medico provinciale o da un medico militare, ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica.

Nel caso che l'aspirante abbia qualsiasi imperfezione, questa dovrà essere specificatamente menzionata, con dichiarazione che essa non menoma l'attitudine all'impiego messo a concorso.

I candidati, invalidi di guerra, produranno un certificato dell'autorità sanitaria, di cui al combinato disposto dell'art. 6, n. 3, della legge 3 giugno 1950, n. 375, e dell'ultimo comma dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1952, n. 1176;

g) 1) diploma di laurea in medicina e chirurgia, in originale o in copia autenticata da notaio, ovvero documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione del diploma;

2) diploma di abilitazione all'esercizio professionale come sopra;

3) diploma di specializzazione in clinica pediatrica, come sopra;

h) copia, su carta da bollo da L. 400, dello stato di servizio militare o del foglio matricolare o il foglio di congedo illimitato o certificato su carta da bollo di esito di leva debitamente vidimato.

Art. 11.

I documenti di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), *e*) e *f*) del precedente art. 10, debbono essere di data non anteriore di tre mesi a quella dell'invito di cui al predetto articolo.

I documenti, certificati ed attestati indicati nel presente bando sono soggetti alla legalizzazione nei casi previsti dalla legge.

I candidati, che dimostrino di essere impiegati di ruolo in servizio civile presso le Amministrazioni dello Stato, dell'Opera o di altro Ente di diritto pubblico, possono limitarsi a produrre i documenti di cui alle lettere *e*), *f*), *g*) e *h*) del precedente art. 10, unitamente alla copia dello stato matricolare da rilasciarsi dall'Amministrazione interessata, con la indicazione della qualifica riportata nell'ultimo quinquennio.

Art. 12.

I vincitori del concorso saranno nominati direttori sanitari provinciali di 3ª classe in prova per un periodo di mesi sei, durante il quale sarà corrisposto un assegno mensile che non può eccedere il dodicesimo dello stipendio annuo iniziale del grado 5° dell'Opera, già VIII dello Stato, di gruppo *A*. Ai provenienti da altri ruoli del personale dello Stato, dell'Opera e di altri Enti di diritto pubblico saranno corrisposti gli assegni previsti dall'art. 1 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n 46.

L'assegnazione delle sedi vacanti verrà fatta d'ufficio, tenendo conto per quanto possibile, delle preferenze manifestate dai vincitori all'atto della pubblicazione della graduatoria predetta.

I vincitori che supereranno, con esito favorevole, il periodo di prova saranno nominati in ruolo, nel grado 5° del personale dell'Opera, già grado VIII dello Stato, gruppo *A*, del ruolo sanitario del personale provinciale con lo stipendio iniziale e con gli assegni stabiliti per gli impiegati statali di grado corrispondente ed alle altre condizioni stabilite nel regolamento organico.

I vincitori, invece, che fossero ritenuti non meritevoli di conseguire la nomina in ruolo, saranno licenziati.

Art. 13.

I vincitori del concorso dovranno assumere servizio entro il termine che sarà stabilito nella relativa comunicazione.

Art. 14.

Per ciò che non è contemplato nel presente bando valgono le norme contenute nel citato regolamento organico del personale dell'Opera.

Roma, addì 22 marzo 1966

Il presidente: GOTELLI

Il direttore generale: CUTTITTA

ALLEGATO UNICO

(Schema di domanda, possibilmente dattilografata, da redigere su carta bollata da L. 400)

Alla Presidenza dell'O.N.M.I.
Lungotevere Ripa, 1. — ROMA

Il sottoscritto . . . . residente oppure domiciliato in . . . . (provincia di . . . . .) via . . . . n. . . chiede di essere ammesso al concorso per titoli ed esami a nove posti di direttore sanitario provinciale di 3ª classe in prova (gruppo *A*, grado gerarchico 5° dell'Opera, già VIII dello Stato) indetto il 22 marzo 1966.

All'uopo dichiara sotto la propria responsabilità:

a) è nato a . . . . il . . . . (1);

b) è cittadino italiano;

c) è iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . . . oppure (2);

d) non ha riportato condanne penali (3);

e) è in possesso della laurea in medicina e chirurgia conseguita presso l'Università di . . . . il . . . .;

f) è abilitato all'esercizio professionale dal . . . . . .;

g) ha conseguito la specializzazione in clinica pediatrica presso l'Università di . . . . il . . . .;

h) la sua posizione nei riguardi degli obblighi militari è la seguente: . . . . (4);

i) ha prestato servizio come impiegato presso le seguenti pubbliche Amministrazioni: (5) . . . .;

l) è disposto a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi delle sedi vacanti.

Il sottoscritto chiede che tutte le comunicazioni relative al concorso gli vengano fatte al seguente recapito, di cui si impegna a far conoscere le eventuali variazioni: . . . .

Data . . . .

Firma (6) . . . .

N.B. — Agli effetti della valutazione e dell'assegnazione del punteggio relativo, alla presente domanda dovranno allegarsi tutti i documenti e titoli che si ritenga opportuno produrre (certificati di servizi prestati, pubblicazioni; studi ecc.).

(1) I concorrenti che hanno superato il limite massimo di anni 36 devono indicare il titolo che dà diritto all'elevazione di detto limite di età.

(2) In caso di non iscrizione nelle liste elettorali o di cancellazione dalle medesime, indicarne i motivi.

(3) Indicare le eventuali condanne penali riportate, la data del provvedimento relativo e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso.

(4) Indicare se si abbia prestato servizio militare oppure le cause di esonero dal medesimo.

(5) Indicare le Amministrazioni ed i periodi di servizio prestati, con la specificazione della qualifica rivestita.

(6) La firma dell'aspirante apposta in calce alla domanda, dovrà essere autentica da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza. Per i dipendenti statali o di altri Enti di diritto pubblico è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio

(4881)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Avviso relativo alla pubblicazione dei risultati del concorso per esami a sei posti di ispettore in prova nel ruolo della carriera direttiva per i servizi della energia nucleare, riservato ai laureati in giurisprudenza od economia e commercio.

Ai sensi e per gli effetti dell'art 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si rende noto che nel Bollettino ufficiale n. 2 del mese di febbraio 1966, messo in distribuzione l'8 giugno 1966 del Ministero dell'industria e del commercio è stata pubblicata la graduatoria dei vincitori del concorso per esami a sei posti di ispettore in prova nel ruolo della carriera direttiva per i servizi della energia nucleare, riservato ai laureati in giurisprudenza od economia e commercio, indetto con decreto ministeriale 28 luglio 1964, pubblicato sul supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 276 del 10 novembre 1964.

(5240)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Diario delle prove scritte del concorso per esami a dieci posti di vice ufficiale idraulico in prova, indetto con decreto ministeriale 13 dicembre 1965.

Le prove scritte del concorso pubblico per esami a dieci posti di vice ufficiale idraulico in prova, indetto con il decreto ministeriale 13 dicembre 1965, n. 31431, avranno luogo in Roma, presso il Palazzo degli esami, via Girolamo Induno, nei giorni 15, 16 e 17 settembre 1966, alle ore 8,30.

(5181)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI MACERATA

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a un posto di ufficiale sanitario vacante nel comune di Tolentino.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio precedente decreto n. 1970 in data 29 aprile 1965, con il quale è stato indetto pubblico concorso per il conferimento del posto di ufficiale sanitario del comune di Tolentino;

Considerato che occorre provvedere alla sostituzione della Commissione giudicatrice del concorso stesso;

Viste le designazioni all'uopo pervenute dal Ministero della sanità e dalla prefettura di Macerata;

Visto il regolamento dei concorsi approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281 e le relative modifiche contenente nel decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Visti gli articoli 33 e seguenti del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La Commissione giudicatrice al posto di ufficiale sanitario vacante nel comune di Tolentino è così costituita:

Presidente:

Scrofani dott. Carmelo, direttore di divisione del Ministero della sanità.

Componenti:

Perri avv. Fernando, vice prefetto ispettore della prefettura di Macerata;

Parvis prof. Daniele, docente di igiene presso l'Istituto d'igiene di Pisa;

Pinelli prof. Guglielmo, primario medico dell'Ospedale civile di Recanati;

Chimienti dott. Nicola, medico provinciale superiore di Reggio Emilia;

Nascimbeni dott. Cristoforo, ufficiale sanitario di Macerata.

Le funzioni di segretario della Commissione saranno espletate dal dott. Lalla Augusto, funzionario della carriera direttiva amministrativa del Ministero della sanità.

La Commissione giudicatrice inizierà i propri lavori non prima che sia trascorso un mese dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, lavori che verranno svolti presso il Laboratorio provinciale d'igiene e profilassi di Macerata e presso l'Ospedale civile di Recanati.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e per otto giorni consecutivi, all'albo di questo Ufficio e all'albo pretorio del Comune interessato.

Macerata, addì 1° giugno 1966

(5164) *Il medico provinciale*: TANAS

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI ENNA

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Enna

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 5152 del 20 novembre 1965, col quale veniva approvata la graduatoria generale di merito dei candidati risultati idonei nel pubblico concorso per titoli ed esami a posti di medico condotto vacanti nei comuni di Pietraperzia e Nicosia (frazione Villadoro);

Visto il successivo decreto n. 1419 del 20 aprile 1966, col quale secondo l'ordine della graduatoria generale di merito veniva dichiarato vincitore della sede di Villadoro (frazione del comune di Nicosia) il dott. Mendola Roberto;

Vista la nota del sindaco del comune di Nicosia, n. 4729 del 1° giugno 1966, con la quale si comunica che il detto dott. Mendola Roberto è stato dichiarato rinunciatario al posto per non avere preso servizio entro il termine assegnatogli;

Considerato che occorre passare alla nomina del quarto candidato che segue in graduatoria il dott. Mendola, nella persona del dott. Calà Antonino;

Visto l'ordine delle preferenze indicato dallo stesso nella domanda di partecipazione;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Il dott. Calà Antonino, nato a Nissoria il 4 marzo 1930 e residente in Nissoria, via Vittorio Emanuele n. 120, è dichiarato vincitore della condotta medica della frazione di Villadoro del comune di Nicosia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, nella « Gazzetta Ufficiale » della Regione siciliana, e sarà affisso, per otto giorni consecutivi, agli albi pretori del Comune interessato e di questo Ufficio.

Enna, addì 6 giugno 1966

(5070) *Il medico provinciale*: GRASSI

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI SASSARI

Graduatoria generale del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Sassari

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1479/MP, del 1° aprile 1965, con il quale veniva bandito un pubblico concorso per titoli ed esami a cinque posti di ostetrica condotta, vacanti in Provincia alla data del 30 novembre 1964;

Visto il proprio decreto n. 4720/15.17/MP, in data 6 dicembre 1965, con il quale è stata costituita la Commissione giudicatrice del concorso;

Visti i verbali della Commissione anzidetta, nonchè la graduatoria formulata dalla stessa;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, ed il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e successive modificazioni;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito delle concorrenti che hanno conseguito la idoneità del concorso di cui in premessa:

1. Matteoli Oriana	punti	70,14
2. Usai Paola	»	69,11
3. Acciai Anna	»	67,32
4. Achenza Fiorenza	»	62,43
5. Sanna Teresa	»	61,20
6. Ippoliti Modesta	»	60,40
7. Cossu Teresa	»	57,04
8. Giordano Maria	»	56,89
9. Ariu Maria Emanuela	»	55,60
10. Bruni Lina	»	54,29
11. Loddo Elvira Antonia	»	50,48
12. Camerada Rosa	»	46,80

Il presente decreto verrà pubblicato nei modi e termini previsti dalla legge.

Sassari, addì 3 giugno 1966

Il medico provinciale: FADDA

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 2752/15.17/MP, del 3 giugno 1966, con il quale viene approvata la graduatoria di merito delle candidate dichiarate idonee ai posti di ostetrica condotta, vacanti in Provincia alla data del 30 novembre 1964;

Viste le domande delle candidate nelle quali vengono indicate le sedi in ordine di preferenza;

Viste le disposizioni contenute nell'art. 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Le seguenti candidate, risultate idonee al concorso di cui in premessa, sono dichiarate vincitrici delle sedi a fianco di ciascuna indicate:

1) Matteoli Oriana: Porto Torres;
2) Usai Paola: Tissi;
3) Achenza Fiorenza: Romana-Monteleone (Consorzio);
4) Ippoliti Modesta: Bessude;
5) Cossu Teresa: Bulzi.

Il presente decreto verrà pubblicato nei modi e termini revisti dalla legge.

Sassari, addì 3 giugno 1966

Il medico provinciale: FADDA

(4999)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI LATINA

Revoca del decreto relativo alla costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti in provincia di Latina.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 677, in data 5 febbraio 1966, con il quale veniva provveduto alla costituzione della Commissione esaminatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti in provincia di Latina al 30 novembre 1964, bandito con decreto n. 1148 del 13 marzo 1965;

Vista la nota n. 300.XIII.10367.II.40/C in data 23 marzo 1966, con la quale il Ministero della sanità - Direzione generale affari amministrativi e personale, comunica che dagli accertamenti eseguiti in ordine alla Commissione esaminatrice, di cui al decreto n. 677 del 5 febbraio 1966, è risultato che la designazione della terna da parte del Consiglio direttivo dell'Ordine dei medici di Latina, per la scelta del componente di cui all'art. 8, lettera *c*) del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211, non è avvenuta regolarmente, secondo la procedura prevista dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, e dal relativo regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1950, n. 221; in quanto i componenti del Consiglio direttivo dell'Ordine dei medici di Latina non sono stati convocati nei modi e termini di legge, e cioè, a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, e la votazione per la designazione della terna non è avvenuta a scrutinio segreto;

Vista la successiva nota n. 300.XIII.II.40.C/11217 in data 3 giugno 1966, con la quale il Ministero della sanità - Direzione generale affari amministrativi e personale, per l'adozione dei provvedimenti di competenza di questo Ufficio, ha confermato i rilievi in merito alla costituzione della Commissione esaminatrice di cui al decreto n. 677 in data 5 febbraio 1966, formulati con la lettera del 23 marzo 1966, n. 300.XIII.10367.II.40/C ed ha precisato che, in base al combinato disposto dell'ultimo comma dell'art. 25 del regolamento per la esecuzione del decreto legislativo 13 settembre 1946, n. 233 e dell'art. 276 del testo unico della legge comunale e provinciale del 1934, le deliberazioni concernenti persone devono essere prese a scrutinio segreto e che, inoltre, in base all'art. 79 dell'anzicitato regolamento, le comunicazioni di convocazione del Consiglio vanno eseguite a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno;

Ritenuto, pertanto, che il provvedimento n. 677 del 5 febbraio 1966 di costituzione della Commissione esaminatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti in provincia di Latina al 30 novembre 1964, indetto con decreto n. 1148 del 13 marzo 1965, deve essere annullato per violazione di legge, non avendo il Consiglio direttivo dell'Ordine dei medici di Latina rispettato la procedura prevista dalle soprarichiamate disposizioni di legge per la designazione della terna per la scelta del componente di cui all'art. 8, lettera *c*) del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Il decreto n. 677, in data 5 febbraio 1966, con il quale veniva provveduto alla costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti in provincia di Latina al 30 novembre 1964, indetto con provvedimento n. 1148 del 13 marzo 1965, è annullato per i motivi in premessa narrativa indicati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica nonchè, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della prefettura di Latina e dei Comuni interessati.

Latina, addì 15 giugno 1966

Il medico provinciale: MELE

(5245)

ANTONIO SESSA, *direttore* — ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.